
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DOCENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina le attività del Collegio di disciplina dell'Università degli Studi Roma Tre nella composizione e con le funzioni previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010 e dall'art. 21 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, in caso di procedimento a carico di professori ordinari il Collegio è composto esclusivamente da professori ordinari ed in tal caso subentreranno ai membri effettivi professori associati e ricercatori i due professori ordinari supplenti. In caso di procedimento a carico di professori associati, ai membri ricercatori subentreranno i due professori ordinari supplenti.
3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.
4. Il Collegio si avvale del supporto amministrativo dell'Area Contratti e Contenzioso dell'Ateneo.
5. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi nei seguenti casi:
 - a) appartenenza allo stesso Dipartimento del docente sottoposto a procedimento disciplinare;
 - b) presenza di legami di parentela, affinità fino al quarto grado, coniugio o convivenza con il docente sottoposto a procedimento disciplinare;
 - c) grave inimicizia o conflitto personale con il docente sottoposto a procedimento disciplinare.
6. Inoltre, il docente sottoposto a procedimento disciplinare può avanzare istanza di ricusazione di ciascun componente del Collegio per le ragioni di cui al comma 5, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti.
7. Sull'istanza di ricusazione o sulla richiesta di astensione dei componenti decide il Rettore.

Art. 2

1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'applicazione di una sanzione più grave della censura, trasmette gli atti al Collegio di disciplina entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti, comunque acquisita, formulando motivata proposta.

Art. 3

1. Ai docenti di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità dell'infrazione disciplinare, le seguenti sanzioni:
 1. la censura;
 2. la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
 3. la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.
2. La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del docente. Essa è inflitta per iscritto dal Rettore, udite le giustificazioni del docente. Contro tale sanzione è ammesso ricorso al Tar nei termini di legge, che dovranno essere indicati nel provvedimento di applicazione della stessa.

3. Le sanzioni, di cui ai numeri 2 e 3 del comma 1 si applicano, nel rispetto del principio di proporzionalità, per le seguenti infrazioni disciplinari:

- a) grave insubordinazione;
- b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
- c) abituale irregolarità di condotta;
- d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del docente o dell'istituzione universitaria.

4. La sanzione di cui al numero 2 del comma 1 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il docente al quale sia stata comminata la sanzione medesima non può, per la durata di dieci anni solari, ricoprire la carica di Rettore di Università, Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro o Presidente di Scuola.

5. Le sanzioni disciplinari di cui ai numeri 2 e 3 del comma 1 sono comminate dal Rettore su parere vincolante del Collegio di disciplina.

Art. 4

1. Nell'ipotesi in cui il fatto contestato dia luogo all'irrogazione della censura, il Rettore avvia tempestivamente la fase istruttoria e provvede alla contestazione dell'illecito disciplinare mediante lettera raccomandata A/R o consegna in mani proprie all'interessato e fissa un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 15 giorni per la presentazione, da parte dell'interessato, di proprie giustificazioni nonché per la sua audizione.

2. Ascoltato il docente e acquisite le eventuali giustificazioni, il Rettore decide, con proprio decreto, per l'applicazione della censura ovvero per l'archiviazione del procedimento disciplinare. La procedura si deve concludere entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 5

1. Qualora si proceda per un fatto che possa dar luogo all'applicazione di una sanzione più grave della censura, fra quelle indicate dall'art. 3, comma 1, il Rettore comunica all'interessato l'avvio del procedimento, indicando le violazioni che gli vengono addebitate, il diritto di accedere agli atti e l'ufficio presso il quale prendere visione degli atti e/o estrarne copia, e ne dà tempestiva comunicazione al Collegio di disciplina, formulando una motivata proposta.

2. Il Presidente del Collegio, ricevuti gli atti, convoca il Collegio di disciplina nel rispetto delle regole sulla composizione, come individuate dall'art. 1.

3. Il Collegio provvede alla convocazione a difesa del docente, fissando un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10. Il docente può avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia. La convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale l'interessato potrà prendere visione e/o estrarre copia degli atti.

4. Il Collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori avvalendosi della facoltà di cui all'art. 10 comma 5 della Legge n. 240/2010.

5. Il Collegio di disciplina redige il verbale di ogni seduta e, nel caso di rifiuto del docente a sottoscriverlo, deve darne evidenza nel verbale medesimo.

Art. 6

1. Il Collegio di disciplina, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, deve concludere i propri lavori e trasmettere gli atti al Rettore con l'indicazione dell'eventuale sanzione disciplinare da comminare. Qualora il Collegio ritenga che per i fatti contestati sia da comminare la sanzione della censura, il Rettore provvede secondo quanto stabilito dall'art. 4. In tutti gli altri casi il Rettore rimette gli atti al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Collegio deve redigere motivato parere e indicare con chiarezza la sanzione da applicare, ovvero proporre l'archiviazione del procedimento.

Art. 7

1. Il Consiglio di Amministrazione, senza la partecipazione dei rappresentanti degli studenti, entro 30 giorni dalla ricezione del parere commina la sanzione disciplinare ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina.
2. La decisione è resa esecutiva con decreto del Rettore.

Art. 8

1. Ove la gravità dei fatti contestati lo richieda, il Rettore può ordinare a carico del docente interessato la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per un tempo massimo di 180 giorni, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato. In tal caso il procedimento disciplinare, se non già attivato, deve essere avviato nelle 24 ore successive al provvedimento di sospensione.
2. Gli effetti dell'eventuale sospensione cessano se il procedimento disciplinare non è concluso nel termine massimo di 180 giorni, ovvero laddove sia applicata alla sua conclusione una sanzione più lieve della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio.
3. Al docente sospeso si applicano gli articoli 82 e 96 del D.P.R. n. 3 del 1957: Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.